

Verbale dell'adunanza del giorno 14 giugno 1913

Sono presenti: il Presidente Stringher, i Consiglieri Verardo e Beneduce, il Direttore Generale Cacci e il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio.

Il Presidente dà lettura della nota con la quale l'on. Ministro di Agricoltura ha risposto ai quesiti proposti dal Direttore Generale in esecuzione della deliberazione 2 giugno corrente del Comitato Permanente. Essa è del seguente tenore:

«Le questioni proposte da V. S. con la lettera a margine distinta sono di notevole importanza. Ma non sembra a questo Ministero che la legge sul monopolio delle assicurazioni vita vieti a codesto Istituto operazioni di riassicurazione all'estero. Si tratta del resto di funzioni e atteggiamenti che nei riflessi industriali e tecnici, sono propri di una grande impresa assicuratrice.

Stoj

È da ritenere pertanto che le riassicurazioni, sia attive che passive, tanto all'interno che all'estero, debbano rientrare nel programma dell'Istituto, nella prudente misura in cui rispondono alle necessità tecniche della sua esistenza e al suo interesse. Dato il carattere dell'Istituto Nazionale e il gran numero dei rischi che esso

assumendo, numero che dovrà essere assai più grande in avvenire, le riassicurazioni passive possono senza dubbio rimanere nei confini di semplice scambio di rischi. -
 Ma anche le riassicurazioni attive tendono ad intensificare la frequenza delle atee favorevoli; possono essere proficue e sono specialmente raccomandabili, quando possono contribuire a determinare un'importazione di capitali nel nostro paese. Però ai rischi ceduti in riassicurazione all'Istituto Nazionale non può estendersi la garanzia del Tesoro, perchè questa, per lo spirito stesso della legge, aderisce soltanto ai contratti stipulati in condizioni di monopolio.

Quanto agli impieghi delle riserve matematiche e delle altre disponibilità provenienti dall'assunzione dei rischi esteri; E da vedere caso per caso se le eventuali applicabilità delle legislazioni straniere non contrasti con le finalità dell'Istituto Nazionale, con la natura di ente statale e soprattutto con le disposizioni dell'articolo 15 della legge.

Questi punti debbono essere tenuti in particolare considerazione nello stipulare con compagnie e imprese straniere trattati di riassicurazione, con che l'Istituto Nazionale possa stabilire con opportune clausole i patti e gli adattamenti che più gli convengono e che meglio rispondono alla legge.

Giustamente si pone in rilievo nella lettera alla quale si risponde l'importanza politica della questione, ma anche in questo punto la prudenza amministrativa dell'Istituto troverà gli opportuni temperamenti e le necessarie cautele. E siccome il Ministero non può disinteressarsi di un aspetto così importante della questione, sarà bene che la S. P. prima di dare esecuzione a deliberati relativi a rassicurazioni con l'estero attenda di volta in volta l'approvazione di questo Ministero.

In conclusione, io ritengo che l'Istituto possa fare operazioni di rassicurazioni quando ne abbia la convenienza. Ma, volta per volta, deve considerarsi se il contratto proposto, nella sua pratica attuazione, non possa mettere l'Istituto in condizioni contrarie alla legge o altrimenti non opportune.

Drj

Il Ministro
L. Nitti

La discussione, che segue alla lettura della nota Ministeriale, ed alla quale prendono parte tutti i presenti, è da ultimo riassunta dal Presidente.

Egli ricorda dapprima gli antecedenti di fatto della deliberazione 2 giugno del Comitato permanente.

Il Vice Presidente Magaldi ed i Consiglieri Anacleto e Beneduce, in occasione dei negoziati da essi condotti, come delegati dello Istituto Nazionale, per le sessioni di portafogli italiani di imprese straniere di assicurazione, avevano avviato anche trattative preliminari tendenti così a coinvolgere l'Istituto in una quota parte dei rischi esteri di taluna di dette imprese, come ad ottenere da esse la riassicurazione di una qualche eccedenza dei rischi assunti dallo Istituto.

Recenti da ultimo a Parigi, essi avevano consultato innanzi le intese di massima coi rappresentanti della "New York" e di qualche altra Compagnia estera, ed avevano tradotto in un compromesso gli accordi per un trattato di riassicurazioni con la "Caisse Paternelle".

Di fronte a questi primi risultati delle trattative, esposti al Comitato, i componenti di questo, benché concordi nel giudicare conveniente ai fini dello Istituto siffatta espansione del suo programma di azione, rilevavano la opportunità di dissipare preliminarmente ogni dubbio circa le facoltà dello Istituto - dato il silenzio della legge di sua creazione - ad operare in territorio estero, a contatto di leggi e di ordinamenti stranieri; e dopo che alle Compagnie straniere si è quasi chiuso il mercato Italiano.

Il Comitato deliberò pertanto di promuovere su tale questione di massima e su le altre cui può dar luogo l'esame di atti relativi a riassicurazioni, l'avviso del Ministero di Agricoltura.

Ora la nota Ministeriale risponde appunto ai quesiti formulati dal Direttore Generale in adempimento della anzidetta deliberazione.

Essa, dopo avere premesso che la legge non vieta allo Istituto le operazioni di riassicurazione all'estero, sia attive che passive, le quali rientrano nel suo naturale programma, come in quello di ogni grande impresa di assicurazione, indica limiti e modalità che dovranno essere osservati, e formula poi nettamente due affermazioni, che hanno in modo speciale richiamato l'attenzione del Comitato permanente: la prima, che ai rischi esteri ceduti in riassicurazione allo Istituto Nazionale non potrebbe estendersi la garanzia dello Stat. la quale, per lo spirito stesso della legge, concerne soltanto i contratti stipulati in condizione di monopolio, e la seconda che, quanto agli impieghi delle disponibilità provenienti dalla assunzione dei rischi esteri, debba vedersi caso per caso se e come la legislazione straniera siano conciliabili con le finalità dello Istituto Nazionale e soprattutto con le disposizioni dell'articolo 15 della legge 4 aprile 1912.

Dr.

Ciò premesso, il Presidente riassume le considerazioni svolte dai componenti il Comitato in merito a queste due asserzioni della nota Ministeriale. La seconda di esse si apparsa a taluno subordinata, sotto certi aspetti, alla prima. Si è infatti osservato che, se la garanzia dello Stato non dovesse estendersi ai rischi esteri, le riassicurazioni potrebbero, forse, considerarsi sottratte anche allo impero delle disposizioni della legge che riguardano gli investimenti, quasi come se potessero formare oggetto di una gestione separata e distinta, per la quale - ove essa fosse possibile - l'Istituto Nazionale non sarebbe tenuto a quei particolari impieghi delle sue disponibilità. Che se, invece, tutta quanta la massa dei rischi assunti dallo Istituto - e cioè anche quelli delle riassicurazioni attive e passive - può ritenersi garantita dallo Stato, sembra certo che, in corrispettivo, tutte le riserve ed ogni altra disponibilità dovrebbero essere investite nei modi voluti dalla legge.

E allora, come dichiara la nota ministeriale, bisognerebbe caso per caso accertarsi se la legge del paese dal quale proviene il rischio assunto in riassicurazione consente gli impieghi in titoli italiani alle imprese di assicurazione?

Qualche sia di ciò, anzi più grave è parsa, per il suo carattere pregiudiziale, la prima dichiarazione del Ministero. Si è osservato incidentalmente che la lettera

espressione della legge, secondo la quale sono garantite dallo Stato le polizze di assicurazione emesse dallo Istituto Nazionale, potrebbe forse lasciar dubitare della sua applicabilità anche quanto alle polizze dei portafogli ceduti allo Istituto da Compagnie estere e nazionali; ed alla questa parte di rischi che vengono ceduti obbligatoriamente ad esso dalle Società autorizzate per un decennio a continuare le loro operazioni; se a tale dubbio - come altri ha rilevato - non basterà già fondamento e il preciso disposto dell'art. 4 del R. Decreto 22 dicembre 1912, e la considerazione che le due specie di cessioni sono disciplinate dalla legge stessa che solennemente afferma la garanzia dello Stato.

Ma, d'altra parte, si è giustamente espresse la preoccupazione delle gravi conseguenze a cui può condurre la illazione che questa garanzia manchi per le riassicurazioni, le quali sono pure consigliate dallo stesso Ministero, che le afferma inerenti al programma di azione dello Istituto Nazionale.

dsj

È facile intendere che le Compagnie estere, nel trattare con l'Istituto per lo scambio dei rischi, lo considerano naturalmente come un organismo statale che può operare senza un proprio capitale iniziale di garanzia in quanto la solenne dichiarazione della legge pone tutte le sue operazioni sotto l'egida della garanzia dello Stato.

ranzia del Tesoro, la quale è dunque il fondamento principale del suo credito, del suo prestigio e della sua solidità.

D'altronde, si si domandate, quando il presidio di questa garanzia mancasse alle riassicurazioni, potrebbe queste considerarsi quasi come una gestione separata ed autonoma? E come sarebbe la garanzia dello Stato concretamente costituita dalla diretta responsabilità patrimoniale dello Istituto, se non limitatamente alle riserve accumulate con premi riscossi? Ma nella realtà è ciò possibile?

Per queste considerazioni fondamentali, e per altre di minore rilievo, si affacci il dubbio che la interpretazione data dalla nota Ministeriale alla parola della legge possa non rispondere al suo spirito.

Si è pure osservato che l'eventuale maggiore estensione della garanzia dello Stato, ove questo copra anche i rischi delle riassicurazioni attive e passive, giustifica pienamente, oltre che per i delicati riflessi politici ai quali accenna la nota Ministeriale, la approvazione caso per caso del Ministero, della quale l'Istituto, per ovvie ragioni, dovrebbe farsi sicuro prima che gli atti relativi a riassicurazioni fossero oggetto di formali deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

Riassunte con le principali considerazioni dei com. 

